

D.P. 283/2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 11.02.2026;

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.03.2026;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 28.04.2026;

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **"REGOLAMENTO FONDI PER LA RICERCA del DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA"** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

Regolamento Fondi per la Ricerca del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Premessa

Ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche»;

Ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (pubbl. in G.U.R.I. 5 novembre 2005, n. 258), «l'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Ai sensi dell'art. 6, 2° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «ciascun Dipartimento o Struttura assimilata deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. I Dipartimenti e le Strutture assimilate di nuova costituzione devono dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dalla loro costituzione»;

Ai sensi dell'art. 6, 1° comma del Regolamento per la Ricerca di Ateneo dell'Università LUM

“Giuseppe Degennaro”, approvato in data 29 dicembre 2020 dal Senato Accademico, «Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata deve prevedere e disciplinare:

- a) I soggetti beneficiari dei fondi per la ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata;
- b) Gli organi del Dipartimento o della Struttura assimilata preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento. Gli organi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura assimilata.
- c) La tipologia di fondi per la ricerca ai quali i soggetti beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca. È responsabilità del Dipartimento o della Struttura assimilata prevedere almeno fondi per la ricerca individuale e fondi per la ricerca collettiva.
- d) Le modalità di richiesta di accesso ai fondi per la ricerca di cui alla precedente lett. c). Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.
- e) Le modalità di utilizzo dei fondi per la ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi come definite alla precedente lett. c).
- f) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta dai beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo.
- g) I criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata».

Allo scopo il Dipartimento di Medicina e Chirurgia si è dotato delle seguenti regole e procedure per la definizione dei criteri di ripartizione dei Fondi per la Ricerca attribuiti annualmente dall'Ateneo e per l'incentivazione dell'attività di ricerca. Funzionalmente al diritto/dovere alla ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, il presente Regolamento intende:

- a) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale da parte dei professori e ricercatori in ruolo presso il Dipartimento;
- b) favorire il processo di crescita del Dipartimento mediante il sostegno alla partecipazione a conferenze, convegni e workshop di elevata qualità scientifica, nonché alla divulgazione dei risultati della ricerca alla comunità scientifica attraverso canali di rilievo nazionale ed internazionale;
- c) valutare i risultati raggiunti ai fini del miglioramento continuo e della ripartizione delle risorse.

Art. 1. I soggetti

1. *Beneficiari.* Sono beneficiari dei fondi per la ricerca i professori ordinari (PO), i professori straordinari a tempo indeterminato (PS), i professori associati (PA), i ricercatori (R), i ricercatori a tempo determinato (RTD e RTT) in ruolo presso il Dipartimento.
2. *Responsabile della Ricerca.* Il Responsabile della Ricerca coordina i lavori del Comitato Ricerca (di seguito, CORI - cfr. *infra*) e le procedure di utilizzo dei fondi per la ricerca; il Responsabile è un professore ordinario o un professore associato del Dipartimento, nominato dal Consiglio di Dipartimento. Ricopre tale mandato per tre anni solari e può essere riconfermato.

3. Comitato Ricerca dipartimentale. Il CORI:

- i. è composto da tre professori, selezionati tra professori e ricercatori di ruolo presso il Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il CORI ha un mandato di tre anni solari e può essere riconfermato;
- ii. delibera a maggioranza dei propri componenti;
- iii. supporta il Consiglio di Dipartimento nella attività, di cui al comma 4, sub nn. i e ii, del presente articolo;
- iv. svolge le attività di sua competenza previste dal presente Regolamento;
- v. supporta il Consiglio di Dipartimento nella definizione delle aree strategiche di ricerca (Art. 2) in seno al Dipartimento.

4. Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI definisce annualmente l'allocazione dei fondi per la ricerca di Ateneo, in funzione della disponibilità complessiva annua e della composizione dell'organico di Dipartimento. L'allocazione dei fondi per la ricerca è funzione delle tipologie dei fondi per la ricerca definiti dal presente Regolamento (Art. 3);

5. Utilizzatori dei fondi. Oltre i beneficiari, di cui comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzatori dei fondi i contrattisti di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e il personale tecnico dell'Università LUM, purché destinatari di trasferimento di fondi da parte di beneficiari di fondi individuali (Art. 4) ovvero inseriti in progetti di ricerca collettiva (Art. 5).

6. Responsabile Amministrativo. Il Responsabile Amministrativo è il funzionario appartenente alla struttura dell'Ateneo che supporta i soggetti di cui al presente articolo nella gestione amministrativa delle procedure inerenti all'attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi per la ricerca.

Art.2. Aree strategiche di ricerca

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del CORI, identifica le aree strategiche di ricerca, che considera di preminente interesse e in linea con la strategia di ricerca di Ateneo, verso le quali convogliare i fondi per la ricerca stanziati presso il Dipartimento per l'anno successivo.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera, sentito il CORI, in merito alla ripartizione del complessivo finanziamento autorizzato dall'Ateneo e in ragione delle differenti tipologie di fondi per la ricerca (Art. 3).

Art. 3. Le tipologie dei fondi per la ricerca

1. I fondi per la ricerca di Dipartimento possono essere distinti in:
 - i. fondi per la ricerca individuale (Art. 4);
 - ii. fondi per la ricerca collettiva (Art. 5);
 - iii. incentivi per la ricerca (Art. 6).
2. Nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento ogni anno definisce il peso da attribuire a ciascuna tipologia di fondi per la ricerca di cui al presente

articolo.

Art.4. Fondi per la ricerca individuale

1. I fondi per la ricerca individuale hanno la finalità di supportare l'attività di ricerca e sono destinati ai beneficiari dei fondi per la ricerca di Dipartimento di cui al precedente Art. 1, comma 1.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca individuale è fissato in una quota – fino ad un massimo del 90% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare, entro la stessa data, è ripartito ed allocato per quote, anch'esse approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI, ai beneficiari dei fondi per la ricerca.
3. La ripartizione dei fondi per la ricerca individuale è suddivisa in 2 *tranches* (70% e 20%, pari al totale del 90% di cui all'Art 4, comma 2) corrispondenti ad una porzione *Base Funding* (70%) allocata in parti uguali tra tutti coloro che abbiano almeno un prodotto scientifico e che abbiano raggiunto una capacità di spesa di almeno il 60% delle risorse assegnate nell'anno precedente a quello della richiesta, ed una porzione *Competitive Funding* (20%) in parti uguali al top 30% di docenti afferenti al DMC sulla base di indicatori bibliometrici e di produzione scientifica e professionale stabiliti *ex ante* da criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile della Ricerca, che rispettino la produttività scientifica del richiedente (Art 4, comma 8) e la coerenza con la programmazione strategica del dipartimento.
4. L'accesso ai fondi per la ricerca individuale è subordinato alla presentazione al CORI, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da parte del beneficiario di una sintetica illustrazione della propria produzione scientifica, e dell'attività di ricerca che si intende svolgere nel corso dell'anno successivo, in linea con le aree strategiche di ricerca definite dal Consiglio di Dipartimento (Art. 2). Per poter accedere ai fondi della ricerca individuale ciascun beneficiario deve aver prodotto almeno un lavoro scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ii, e aver raggiunto una capacità di spesa di almeno il 60% delle risorse assegnate nell'anno precedente a quello della richiesta.
5. Una volta assegnati, i fondi di ricerca individuale possono essere richiesti da ciascun beneficiario per l'utilizzo nell'arco dell'anno solare attraverso una ovvero più richieste nei limiti della propria dotazione mediante apposito formulario (ALLEGATO 1).
6. I fondi per la ricerca individuale possono essere utilizzati per:
 - i. partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) di rilevanza per l'attività scientifica del beneficiario;
 - ii. spese di pubblicazione dei risultati della ricerca (*publication fees*, *Open Access*), correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera per la successiva sottomissione a conferenze e/o riviste per articoli che rientrino in pubblicazioni di fascia A per i settori non bibliometrici e nel top 50 percentile (Scopus) per i settori bibliometrici, ovvero comunque sulla base dei criteri aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - iii. licenze *software* a uso individuale per la ricerca scientifica o pagamento di *fees* connessi con l'utilizzo di banche dati o altre risorse bioinformatiche/computazionali a scopo di ricerca non già in abbonamento presso l'Ateneo;

- iv. partecipazione a incontri e/o visite di studio funzionali all'attività di ricerca da parte dei beneficiari di cui all'art. 1, c. 1;
 - v. acquisizione di beni necessari o finalizzati all'attività di ricerca da parte dei beneficiari di cui all'art. 1, c. 1;
 - vi. acquisti di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto a uso individuale non già presenti tra i prodotti reperibili mediante biblioteca di Ateneo;
 - vii. compensi a personale esterno per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
 - viii. acquisto o noleggio di materiale di consumo e piccole attrezzature funzionali all'attività di ricerca da parte dei beneficiari di cui all'art. 1, c. 1.
7. Il CORI valuta le proposte di ricerca individuale e predispone sulla base dei criteri definiti ex ante (Art 4, comma 8) una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi di cui al precedente comma 3 del presente articolo, che avviene sulla base dei seguenti criteri:
- i. Distribuzione in parti uguali in funzione del numero di progetti presentati (*Base funding*, corrispondente al 70% del totale fondi assegnati)
 - ii. Graduatoria dei beneficiari basata sull'utilizzo di indicatori bibliometrici e di produzione scientifica e professionale durante l'anno precedente (*Competitive funding*, corrispondente al 20% del totale fondi assegnati) secondo algoritmo per l'attribuzione dei fondi di ricerca di Dipartimento elaborato, condiviso e approvato da parte del Consiglio di Dipartimento (Art 4, comma 8).
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CORI procede alla valutazione delle richieste pervenute avvalendosi dei seguenti Criteri di attribuzione del punteggio relativo a Fondi di ricerca individuale *Competitive Funding* (algoritmo):
- i. Vengono considerate solo pubblicazioni apparse in Pubmed durante l'ultimo anno solare (gennaio-dicembre)
 - ii. Nessuna pubblicazione può essere utilizzata per più di un anno solare (ad es. pubblicazioni "*ahead of print*" non possono essere presentate di nuovo una volta che i dati siano aggiornati con volume pagine etc se questo avviene nell'anno solare successivo.
 - iii. Alle pubblicazioni viene assegnato un peso relativo in funzione della tipologia, come segue:
 - 100%: Research articles and letters, brief/short communications, systematic reviews
 - 50%: Review
 - 10%: Editorial, Commentary, Monografie, Book-chapter
 - iv. Alla posizione dell'autore viene assegnato un peso relativo, come segue:
 - 100%: (co)first, (co)last, (co)corresponding
 - 30%: altre posizioni
 - 10%: banner (ad esempio in un consorzio o gruppo di lavoro)
 - v. Alla rivista viene assegnato un peso relativo, basato sul Journal ranking misurato come percentile CiteScore di Scopus (fonte <https://www.scopus.com/sources>),

come segue:

- 14 punti: 99-100%
- 10 punti: 91-98%
- 8 punti: 81-90%
- 6 punti: 71-80%
- 4 punti: 61-70%
- 2 punti: 51-60%
- 1 punto: 50-1%

vi. Ottenuto lo score totale per ogni docente, sarà identificato mediante graduatoria il top 30% dei docenti (con arrotondamento per eccesso) che avrà accesso ai *Competitive funding* in parti uguali.

9. Previa motivata richiesta di autorizzazione al CORI, i destinatari dei fondi per la ricerca individuale possono destinare parte ovvero la totalità della propria dotazione annua a favore di:

- i. altri soggetti beneficiari (Art. 1, comma 1);
- ii. altri utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento ovvero inseriti in progetti di ricerca.

I soggetti beneficiari di cui al presente comma che cedano i propri fondi dovranno sottoporre a valutazione la richiesta di utilizzo (secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo) in nome e per conto dei soggetti di cui ai punti i e ii.

10. Annualmente, entro il 31 gennaio in sede di proposta al Consiglio di Dipartimento di allocazione delle risorse per fondi di ricerca individuale ai soggetti beneficiari che ne abbiano fatto richiesta (Art. 4, comma 3), il CORI può determinare la decurtazione del 25% dei fondi per la ricerca individuale per il successivo anno di assegnazione ai soggetti beneficiari che abbiano utilizzato ovvero ceduto meno del 50% della propria dotazione annuale. I fondi decurtati vengono ridistribuiti tra i beneficiari che hanno fatto richiesta di assegnazione dei fondi di ricerca individuale *Base Funding*.

Art. 5. I fondi per la ricerca collettiva

1. I fondi per la ricerca collettiva hanno la finalità di incentivare e supportare la produzione scientifica su tematiche di interesse scientifico e per il contesto territoriale.
2. L'ammontare annuo dei fondi per la ricerca collettiva è fissato in una quota – ove possibile non superiore al 10% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio. Tale ammontare, ove possibile entro la stessa data, è allocato per quote, anch'esse approvate annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CORI, ai beneficiari dei fondi per la ricerca di cui al presente articolo.
3. I fondi per la ricerca collettiva sono destinati a gruppi di ricerca di professori e/o ricercatori di ruolo presso il Dipartimento. I progetti di ricerca collettiva hanno una durata tipicamente annuale a partire dalla data di approvazione. Nel caso in cui i risultati scientifici attesi siano di particolare complessità e rilevanza strategica e richiedano ulteriori attività, scientifiche o editoriali, per essere ultimati, il Referente del progetto di ricerca collettiva potrà chiedere una proroga del termine di durata, non superiore a un anno, per l'attuazione dei risultati attesi. La richiesta, adeguatamente motivata e con la esatta indicazione delle attività necessarie per

il completamento della ricerca, verrà presentata al CORI almeno tre mesi prima della naturale scadenza della ricerca collettiva. Il CORI formulerà un parere al riguardo, anche sulla scorta dei risultati già ottenuti, trasmettendolo al Consiglio di Dipartimento che deciderà in via definitiva sulla richiesta di proroga.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono pervenire al CORI le proposte di finanziamento per progetti di ricerca collettiva, nei quali sia specificato:
 - i. il Referente del progetto di ricerca collettiva, che può essere un professore (PO, PS o PA) o ricercatore (R, RTD, RTT) del Dipartimento. Ciascun soggetto può essere Referente di un solo progetto di ricerca collettiva;
 - ii. il gruppo di ricerca è composto da almeno due beneficiari di fondi per la ricerca (Art. 1, comma 1) del Dipartimento (Referente compreso), a cui possono essere aggiunti almeno due utilizzatori dei fondi (Art. 1, comma 5) afferenti al Dipartimento. Ogni soggetto, ivi compreso il Referente di progetto, può partecipare anche a più progetti di ricerca collettiva. Oltre tali soggetti, possono essere inclusi nel gruppo di ricerca anche professori e ricercatori non afferenti al Dipartimento ovvero all'Ateneo; tali soggetti non possono essere beneficiari o utilizzatori dei fondi destinati alla ricerca;
 - iii. lo scopo e i caratteri di innovatività della ricerca;
 - iv. lo stato dell'arte;
 - v. la congruità rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento;
 - vi. la durata prevista della ricerca;
 - vii. i risultati attesi, in termini di pubblicazioni scientifiche e/o di organizzazione di convegni;
 - viii. l'ammontare del finanziamento richiesto.
5. Il CORI valuta le proposte di ricerca collettiva e predispone una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento per la ripartizione dell'ammontare complessivo dei fondi di cui al precedente comma 2 del presente articolo. La valutazione delle proposte avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - i. Rilevanza scientifica del progetto rispetto alle aree strategiche di ricerca del Dipartimento (10%);
 - ii. Rilevanza del progetto rispetto al contesto territoriale (10%);
 - iii. Adeguatezza del curriculum vitae del Referente rispetto agli obiettivi del progetto (10%);
 - iv. Fattibilità progettuale rispetto agli obiettivi dichiarati (20%);
 - v. Rilevanza, adeguatezza e fattibilità degli output di progetto (es. pubblicazioni scientifiche, report di ricerca, organizzazione di convegni, ecc.) (25%);
 - vi. Adeguatezza del budget di progetto (15%);
 - vii. Eventuale valutazione di progetti di ricerca di base precedentemente finanziati a beneficio del Referente (10%).
6. L'utilizzo dei fondi per la ricerca collettiva deve essere adeguatamente preventivato *ex ante* nell'ambito della richiesta di cui al precedente comma 4 del presente articolo (utilizzando apposito modello di cui all'ALLEGATO 2 al presente Regolamento). Sono ammissibili per

la ricerca collettiva le seguenti voci di spesa preventivamente autorizzate:

- i. acquisti di libri e riviste, da lasciare in Università a conclusione del progetto;
- ii. spese di trasporto, vitto e alloggio per partecipazione a iniziative legate alla ricerca;
- iii. correzione e revisione (c.d. *proof-editing*) di testi in lingua straniera;
- iv. licenze *software* a uso individuale e non in abbonamento per la ricerca scientifica;
- i. spese per elaborazione dati, riproduzioni, ecc.;
- ii. spese per l'organizzazione di convegni;
- iii. partecipazione a conferenze, seminari e workshop (es. *fee* di iscrizione alla conferenza, quota associativa, trasporto, vitto, alloggio) inerenti alla ricerca;
- iv. spese per lo svolgimento di interviste e raccolta dati strettamente correlate all'attività di ricerca e debitamente documentate;
- v. partecipazione a incontri istituzionali finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione scientifica o alla stesura di proposte progettuali a valere su bandi internazionali, funzionali allo sviluppo futuro delle tematiche oggetto di ricerca;
- vi. spese di pubblicazione dei risultati della ricerca.

Art. 6. Fondi per l'incentivazione della ricerca

1. L'incentivazione della ricerca è garantita mediante l'istituzione di premi per la ricerca. I premi per la ricerca hanno finalità premiali a favore di beneficiari che dimostrino eccellenza nell'attività di ricerca e pubblicazione scientifica.
2. L'ammontare annuo dei fondi per premi di ricerca è fissato in una quota – non superiore al 10% del totale annuo messo a disposizione dall'Ateneo – che annualmente è, sentito il CORI, approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio.
3. Per ciascun anno solare, il CORI istituisce una serie di premi di ricerca di eguale importo (in numero minimo di 2), di cui almeno la metà riservati a docenti in età inferiore all'età media dei docenti afferenti al Dipartimento.
4. Ciascun soggetto beneficiario può risultare assegnatario di un unico premio di ricerca.
5. Entro il 31 dicembre dell'anno solare di valutazione, i candidati beneficiari possono sottoporre al CORI una Richiesta di valutazione per premi di ricerca sulla base del modello allegato al presente Regolamento (ALLEGATO 3).
6. I premi di ricerca verranno assegnati alle migliori pubblicazioni tra quelle presentate dai candidati beneficiari, ognuno dei quali potrà presentare una sola pubblicazione rappresentativa della propria produzione scientifica.
7. Il CORI valuta le candidature ai premi di incentivazione della ricerca e predispone sulla base di criteri definiti ex ante (Art 6, comma 8) una graduatoria di merito da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, basata sull'utilizzo di indicatori bibliometrici e l'impatto nella comunità scientifica e clinica (espresso attraverso metriche ed indicatori oggettivi Altmetrics, PlumX metrics etc), in relazione alle migliori pubblicazioni prodotte durante l'anno precedente.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il CORI procede alla valutazione delle richieste pervenute avvalendosi dei seguenti Criteri di selezione delle migliori pubblicazioni relative ai Fondi per l'incentivazione della ricerca:
 - i. Collocazione editoriale delle pubblicazioni, sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale e internazionale nonché dell'*impact factor* delle riviste;
 - ii. Impatto della pubblicazione eventualmente espresso attraverso metriche ed indicatori oggettivi (Altmetrics, PlumX metrics etc)
 - iii. Valutazione delle motivazioni presentate dal candidato (ALLEGATO 3), per le quali la pubblicazione sia da considerarsi rappresentativa di "eccellenza nell'attività di ricerca e pubblicazione scientifica"
9. Il CORI procede alla composizione della lista di soggetti beneficiari dei premi per la ricerca da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. In caso di ex equo il premio sarà equamente diviso tra i beneficiari. È facoltà dei beneficiari prevedere una diversa ripartizione.

Art. 7. Valutazione dei risultati della ricerca individuale

1. A conclusione dell'anno solare, i beneficiari dei fondi *Competitive Funding* per la ricerca individuale inviano al CORI una relazione con i risultati di ricerca raggiunti nel corso del periodo di riferimento e inseriti nel catalogo della ricerca di Ateneo.
2. Con scadenza triennale, sulla base dei risultati di ricerca raggiunti (Art. 7, comma 1), il CORI effettua una valutazione dei risultati delle attività di ricerca finanziate attraverso la gestione dei Fondi di Ricerca di Ateneo in accordo con quanto stabilito dal presente regolamento, e sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione dettagliata dando ove possibile rilevanza prioritaria ai seguenti trend e considerazioni:
 - i. aumento del numero di articoli che rientrano in pubblicazioni di fascia A per i settori non bibliometrici e nel top 50 percentile (Scopus) per i settori bibliometrici, ovvero comunque sulla base dei criteri aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. rappresentatività delle varie aree strategiche di ricerca del Dipartimento (Art. 2) nell'accesso dei fondi di ricerca di Ateneo;
 - iii. sviluppo di nuove collaborazioni con enti ed istituti nazionali ed internazionali, nonché di attività di *innovation* e terza missione.

Art. 8. Valutazione dei risultati della ricerca collettiva

1. A conclusione del progetto di ricerca, il Referente predispone una dettagliata relazione in cui sono dichiarati i risultati raggiunti dalla ricerca in termini di prodotti di ricerca e di disseminazione dei risultati nella comunità scientifica e nel contesto territoriale. La relazione deve essere inviata al CORI entro trenta giorni dalla conclusione del progetto.
2. La valutazione dei risultati da parte del CORI si basa sulla qualità dei risultati raggiunti, dando ove possibile prioritaria rilevanza, in ordine decrescente, a:
 - i. articoli che rientrano in pubblicazioni di fascia A per i settori non bibliometrici e nel top 50 percentile (Scopus) per i settori bibliometrici, ovvero comunque sulla base dei criteri aggiornati ai fini VQR/ANVUR;
 - ii. rappresentatività delle varie aree strategiche di ricerca del Dipartimento (Art. 2) nell'accesso dei fondi di ricerca di Ateneo;

- iii. organizzazione di convegni e seminari;
- iv. sviluppo di proposte progettuali candidate a valere su bandi regionali, nazionali e internazionali;
- v. adesione a network riconosciuti o sviluppo di nuove collaborazioni con enti ed istituti nazionali ed internazionali, nonché di attività di *innovation* e terza missione.

La valutazione dei risultati della ricerca da parte del CORI e la capacità da parte del Referente della ricerca di raggiungere gli obiettivi dichiarati impattano sulle successive richieste di finanziamento per progetti di ricerca collettiva, a valere su progetti di qualsivoglia natura, ivi compresa la medesima tematica già finanziata in passato.

Art. 9. Procedure per l'utilizzo dei fondi

Le procedure per l'utilizzo dei fondi da parte dei soggetti beneficiari variano a seconda della tipologia di fondi previsti dal presente Regolamento.

1. Con riferimento ai fondi per la ricerca individuale, i beneficiari:
 - i. sottopongono al Responsabile della Ricerca e per conoscenza al CORI la richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione individuale;
 - ii. il Responsabile della Ricerca, valuta preliminarmente le richieste e, in caso di mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo prima della successiva attività di rimborso a favore del soggetto beneficiario.
2. Con riferimento ai fondi per la ricerca collettiva, i Referenti di Progetto:
 - i. sottopongono al Responsabile della Ricerca e, per conoscenza, al CORI la richiesta di accesso ai fondi, più volte nel corso dell'anno solare in funzione della necessità e fino a esaurimento della propria dotazione di progetto;
 - ii. il Responsabile della Ricerca valuta preliminarmente le richieste e, in caso di mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo prima della successiva attività di rimborso a favore del soggetto beneficiario.
3. Con riferimento all'incentivazione della ricerca, il CORI:
 - i. sottopone al Consiglio di Dipartimento gli esiti della valutazione per approvazione;
 - ii. il Responsabile Amministrativo adempie alle procedure per la liquidazione dei premi di ricerca ai soggetti beneficiari risultati vincitori.

Art. 10. Fondi per la ricerca non utilizzati

1. I fondi per la ricerca non utilizzati nell'anno in corso non possono essere accumulati nel fondo di ricerca a valere per gli anni successivi. Tuttavia, essi potranno essere utilizzati nell'anno successivo nei casi previsti dall'art. 5, comma 3.

Art.11. Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni ulteriore questione riguardante la materia disciplinata dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento per la Ricerca di Ateneo (D.P. 402/2025).

ALLEGATO 1
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca individuale

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
 Prof.
 Dipartimento di

e per conoscenza al CORI
 Università LUM "Giuseppe Degennaro"
 Dipartimento di

Al Responsabile Amministrativo Ufficio Ricerca
 Dott.

Il sottoscritto Prof./Dott., professore
 ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di, S.S.D. (...../
) presso il Dipartimento di di codesto Ateneo,

CHIEDE

nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento per la Ricerca di Dipartimento, consapevole della
 dotazione residua del proprio fondo per l'anno solare, di poter imputare sui propri fondi per la
 ricerca individuale per la seguente motivazione e per le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Beneficiario/utilizzatore dei fondi:

Richiesta di acquisto: ☐

Richiesta di rimborso: ☐

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato

Per visto, il Responsabile della Ricerca



ALLEGATO 2
Richiesta di accesso ai fondi per la ricerca collettiva

Li, data

Al Responsabile della Ricerca
 Prof.
 Dipartimento di

e per conoscenza al CORI
 Università LUM "Giuseppe Degennaro"
 Dipartimento di

Al Responsabile Amministrativo Ufficio Ricerca
 Dott.

Il sottoscritto Prof./Dott., professore
 ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di, S.S.D. (...../
) presso il Dipartimento di di codesto Ateneo,

CHIEDE

In qualità di referente del progetto di ricerca collettiva e beneficiario dei fondi per l'anno solare,
 di poter imputare su tali fondi le seguenti voci di spesa:

Descrizione attività/causale della richiesta:

Richiesta di acquisto: ☐

Richiesta di rimborso: ☐

Budget di spesa:

	Descrizione spesa	Euro
1.		
2.		
.....		
	Totale	

Firmato

Il Referente della Ricerca collettiva

Per visto, il Responsabile della Ricerca



ALLEGATO 3
Richiesta di valutazione per incentivi della ricerca

Li, data

Al CORI
Università LUM "Giuseppe Degennaro"
Dipartimento di

Il sottoscritto Prof./Dott., professore
ordinario/associato/ricercatore/ricercatore a tempo determinato di, S.S.D. (...../
.....) presso il Dipartimento di di codesto Ateneo,

SOTTOPONE

A valutazione per l'attribuzione dei premi di ricerca per l'anno solare il lavoro accettato
per la pubblicazione:

1. Autori, titolo, rivista, volume, IF;
2. Altmetrics, PlumX metrics

Si allega alla presente domanda:

- Pdf full text della pubblicazione in oggetto
- Breve descrizione (max 350 parole, in inglese o italiano) delle motivazioni per le quali la pubblicazione sia da considerare rappresentativa di "eccellenza nell'attività di ricerca e pubblicazione scientifica" del candidato

Firmato

Casamassima, addì 27.07.2026

UNIVERSITA' LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Il Presidente del C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro

